

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### **STATUTO**

#### **Art. 1 Costituzione e sede.**

1. L'Associazione degli Avvocati penalisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, denominata “Camera Penale di Capitanata Achille Iannarelli”, ha sede in Foggia, presso il Palazzo di Giustizia.
2. La Camera Penale di Capitanata aderisce alla “Unione delle Camere Penali Italiane”.

#### **Art. 2 Durata.**

1. La durata dell'Associazione è Illimitata.

#### **Art. 3 Scopo**

1. La Camera penale di Capitanata non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi partito politico e/o movimento. La Camera penale di Capitanata ha i seguenti scopi:
  - a. Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle sue leggi;
  - b. Operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
  - c. Tutelare il prestigio della classe forense e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa da inoltrare all'Unione delle Camere Penali italiane;
  - d. Promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;
  - e. Vigilare sulla corretta applicazione della legge;
  - f. Affermare che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo e vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione;
  - g. Di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l'attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;
  - h. Promuovere e sviluppare il senso della deontologia;

**CAMERA PENALE DI CAPITANATA**  
**“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- i. assistere i colleghi e tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
- j. tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- k. promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
- l. assistere i praticanti avvocati e i giovani avvocati nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promovendo le opportune iniziative;
- m. promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane e con le altre Associazioni forensi;
- n. mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, mediante proposte ed iniziative nell'interesse dei soci e della classe forense.

**Art. 4 - Attività della Camera Penale di Capitanata.**

- 1. Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione:
  - a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle sue leggi;
  - b) promuove e attua direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
  - c) sviluppa l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
  - d) promuove e cura direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
  - e) proclama lo stato di agitazione degli Avvocati penalisti e indice astensioni degli Avvocati dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale del Tribunale di Foggia;
  - f) costituisce comitati, gruppi di studio e di ricerca;
  - g) promuove incontri, manifestazioni ed eventi;
  - h) istituisce borse di studio;
  - i) promuove avanti a qualunque ente pubblico o privato qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione, ovvero le gestisce direttamente o tramite terzi;
  - j) coordina le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;

**CAMERA PENALE DI CAPITANATA**  
**“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- k) collabora o aderisce a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
2. L'Associazione svolge ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
3. Ai fini delle sue attività l'Associazione può richiedere contributi pubblici o privati, nonché può stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale non sono in nessun caso divisi fra gli associati anche in forme indirette.

**Art. 5- Soci.**

1. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal presente statuto, regolarmente iscritti nell'Albo degli Avvocati di Foggia, che esercitano in modo continuativo la professione forense in materia penale.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutti i praticanti avvocati che svolgono la pratica forense presso un Avvocato già iscritto alla Camera Penale di Capitanata.
3. Possono iscriversi anche gli Avvocati appartenenti ad altri Fori, presso i quali non sia istituita una Camera Penale.
4. Sono Soci onorari gli Avvocati, anche già iscritti alla Camera penale di Capitanata, che per cultura e valore professionale hanno conferito lustro e prestigio al foro penale.
5. Sono, altresì, Soci onorari coloro, anche non Avvocati, che per meriti speciali vengono chiamati a far parte dell'Associazione.

**Art. 6- Diritti e doveri dei Soci.**

1. L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna i singoli Soci a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Tutti i Soci, con esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
4. Il Socio deve adempiere a tutte le richieste rivoltegli dagli Organi della Camera penale di Capitanata.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

5. Il Socio ha diritto di voto nelle Assemblee indette per ragioni elettorali se iscritto entro la data del 31 luglio dell'anno precedente.
6. Il Socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non ha diritto di voto.
7. Il Socio onorario ha diritto di voto in tutte le Assemblee.

### **Art. 7 - Iscrizione dei Soci.**

1. La richiesta di iscrizione deve essere presentata a mezzo PEC, alla Camera Penale di Capitanata su modulo fornito dalla Segreteria e/o presente sul sito istituzionale, dichiarazione contenente l'accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 28.
2. L'ammissione del Socio è approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, previo accertamento di ogni requisito previsto nel presente statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può convocare il richiedente per chiarimenti o assumere informazioni.
4. L'iscrizione si perfeziona dopo la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, la sottoscrizione della dichiarazione di impegno e della clausola di cui all'art. 28.
5. In caso di diniego della richiesta di ammissione ovvero di silenzio protrattosi per un termine superiore a giorni 60 dalla presentazione della domanda di iscrizione, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. Le domande respinte per mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione in materia penale possono essere ripresentate dopo che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.
7. L'iscrizione del Socio onorario è deliberata da Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di almeno 4 membri del medesimo Consiglio.

### **Art. 8-Perdita della qualità di socio.**

1. La perdita della qualità di socio si verifica per morte, recesso, decadenza o espulsione.
2. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo PEC, alla Camera penale di Capitanata il cui Direttivo delibera l'esclusione del Socio alla prima seduta successiva alla comunicazione. Il recesso del socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione.
3. La decadenza è deliberata
  - a) per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 co. 1;
  - b) per comportamenti contrari agli scopi della stessa e alle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- c) per il mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l'Associazione;
  - d) per il mancato versamento, anche parziale, di due annualità anche non consecutive delle quote sociali, nonché per il mancato versamento di eventuali altre quote richieste dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Nei casi previsti dal comma 3 lettere a), b) e c) del presente articolo il Consiglio Direttivo, comunica al Socio l'addebito via PEC e trasmette la documentazione al Collegio dei Probiviri. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'addebito il Socio può inoltrare, via PEC, memorie o chiedere di essere convocato personalmente o con l'assistenza di un altro Socio per esporre eventuali difese. Decorso il termine di quindici giorni il Collegio dei probiviri fissa una udienza per l'audizione del Socio o per decidere sulla archiviazione o sulla sua decadenza. La decisione viene trasmessa al Consiglio Direttivo per la comunicazione all'interessato e i successivi adempimenti.
  5. Nel caso previsto dal comma 3 lettera d) del presente articolo, la decadenza è decisa dal Consiglio Direttivo. Prima di deliberare la decadenza del Socio, il Consiglio gli comunica l'addebito via PEC, invitandolo a corrispondere quanto dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché a fornire documentazione attestante l'avvenuto versamento e/o le eventuali argomentazioni a propria difesa.
  6. Nel caso di decadenza per il motivo previsto dal comma 3 lettera d) del presente articolo il Socio può inoltrare nuova richiesta di iscrizione dopo almeno un anno dalla delibera di decadenza e previo pagamento di quanto rimasto insoluto.
  7. L'espulsione del socio è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di violazione delle norme di correttezza, lealtà e probità professionale, anche nei rapporti con i colleghi, nonché di ogni altra norma del presente Statuto. Competente a decidere dell'espulsione del socio è il Collegio dei Probiviri con le modalità previste dal precedente comma 4.
  8. È ammesso il giudizio di revisione delle decisioni del Collegio dei Probiviri per fatti sopravvenuti o comunque non esaminati, che possono influire sulla modifica della decisione.
  9. Le richieste di revisione vanno presentate al Collegio dei Probiviri. Esse devono contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi rilevanti ai fini della modifica della decisione.
  10. Il Collegio dei probiviri, ricevuta la richiesta di revisione, si riunisce per una valutazione preliminare.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

11. Il Collegio dei Probiviri rigetta la richiesta di revisione per irrilevanza dei fatti, ovvero fissa una nuova udienza per la valutazione e decisione nel merito della richiesta.

### **Art. 9 - Organi dell'Associazione.**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Consiglio Direttivo;
  - d) Il Vicepresidente;
  - e) Il Segretario;
  - f) Il Tesoriere;
  - g) Il Collegio dei Probiviri;
  - h) Le Commissioni.
2. Tutti gli organi dell'Associazione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, se documentate.

### **Art. 10- Assemblea dei soci.**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Camera Penale. Ne fanno parte tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché i Soci onorari.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Vice Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
3. In prima convocazione, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti.
4. La seconda convocazione deve essere fissata entro i successivi sette giorni, e comunque non prima di 24 ore di distanza dalla precedente convocazione.
5. Tutte le decisioni dell'Assemblea che riguardano elezioni di organi o elezioni di delegati al Congresso delle Unioni delle Camere Penali sono deliberate a scrutinio segreto.

### **Art. 11 - Assemblea ordinaria.**

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio. Essa viene convocata dal Presidente a seguito di delibera del

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- Consiglio Direttivo e la convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata, nelle forme della Assemblea ordinaria, anch'essa entro il 31 luglio di ogni biennio. Può coincidere con l'Assemblea ordinaria.
  3. L'Assemblea ordinaria delibera:
    - a) sugli argomenti all'ordine del giorno;
    - b) sulla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Camera penale di Capitanata;
    - c) sulla elezione del Collegio dei Probiviri;
    - d) sulle modifiche dello statuto;
    - e) sulle norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto.

### **Art. 12 - Assemblea Straordinaria.**

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata quando:
  - a) sia ritenuta necessaria dal Presidente della Camera penale;
  - b) sia richiesta da almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione, sottoscritta dai Consiglieri richiedenti e corredata con gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inoltrata al Presidente della Camera penale;
  - c) sia richiesta con domanda motivata da almeno 1/3 dei Soci. In tal caso la richiesta di convocazione, sottoscritta da tutti i Soci richiedenti e corredata con gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inoltrata al Presidente della Camera penale.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente e dal Segretario mediante PEC, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima a tutti i soci con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno da discutere e deliberare.
2. L'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Presidente almeno 60 giorni prima della scadenza del biennio, con l'indicazione del Presidente del Comitato Elettorale nominato dal Consiglio Direttivo, e di altro socio in qualità di suo supplente. Le elezioni devono tenersi almeno 15 giorni prima della scadenza del biennio.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata, dal Presidente e dal Segretario, entro 30 giorni dalle richieste di cui all'art. 12.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### **Art. 14- Partecipazione all'Assemblea.**

1. Ogni Socio in regola con il versamento delle quote sociali ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di due Soci.
2. Le deleghe, per evidenti motivi organizzativi, devono essere rilasciate per iscritto e inviate alla PEC istituzionale della camera Penale di Capitanata, e spedite dall'indirizzo di posta elettronica certificata del delegante, nel termine perentorio delle ore 24:00 del giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. Il socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non ha diritto di voto.

### **Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea.**

1. Per la validità delle delibere di cui all'art. 11 comma 2 lettere a), b), c), e) è necessaria la maggioranza semplice.
2. Per la validità delle delibere di cui all'art. 11 lettera d) è necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza dei 2/3 dei votanti in seconda convocazione.

### **Art. 16 – Presidente.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con il Consiglio Direttivo, la responsabilità.
2. Il Presidente è eletto con le modalità previste dall'art. 20.
3. Il Presidente dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
4. La carica di Presidente della Camera Penale è incompatibile con:
  - a) la carica di componente del Consiglio Direttivo di altra Camera penale;
  - b) la carica di Segretario, Tesoriere, componente del Collegio dei Probiviri e della Commissione Elettorale;
  - c) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
  - d) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di Presidente e/o comunque con la carica di Presidente di altre Associazioni e Organismi Forensi;
  - e) la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
  - f) con la carica di Presidente della Regione e di Componente della Giunta e del Consiglio regionale nel cui territorio ha sede la Camera Penale;



# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- g) con la carica di Sindaco e di Componente della Giunta e del consiglio comunale nel cui territorio ha sede la Camera Penale;
  - h) con la carica di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o di Enti locali nel cui territorio ha sede la Camera Penale.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea il Presidente è sostituito con le modalità di cui all'art. 10 co. 2.
6. In caso di morte, dimissioni dalla carica, recesso, decadenza, espulsione o impedimento non temporaneo del Presidente si procede ad una nuova elezione, secondo le modalità descritte dall'art. 20, convocata dal Vicepresidente su delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di governo dell'Associazione ed opera nel rispetto dello Statuto, delle direttive dell'Assemblea e del programma del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da otto Soci eletti con le modalità di cui all'art. 20.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di cui all'art. 20 co. 6.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere eletto per non più di quattro mandati consecutivi.
5. La carica di componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con:
  - a) la carica di Presidente di una qualsiasi Camera penale;
  - b) la carica di componente del Collegio dei Probiviri e della Commissione Elettorale;
  - c) la carica di Presidente;
  - d) la carica di Presidente o Consigliere del Consiglio Nazionale Forense;
  - e) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di Presidente di altre Associazioni e Organismi Forensi;
  - f) la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
  - g) con la carica di Presidente della Regione e di Componente della Giunta o del consiglio regionale nel cui territorio ha sede la Camera Penale;

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- h) con la carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale nel cui territorio ha sede la Camera Penale;
  - i) con la carica di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o di Enti locali nel cui territorio ha sede la Camera Penale.
6. In caso di morte, dimissioni dalla carica, recesso, decadenza o espulsione di uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede alla nomina di un nuovo Consigliere a partire dal primo dei non eletti.
  7. In caso di morte, dimissioni dalla carica, recesso, decadenza o espulsione della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto.
  8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno sei componenti e delibera con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  10. Il Consiglio verifica, anche a campione, la permanenza del requisito dello svolgimento dell'attività professionale in modo continuativo in materia penale dei Soci. All'uopo, può convocare il Socio per richiedere informazioni o documentazione necessaria attestante la permanenza della citata condizione.
  11. Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati componenti del Consiglio Direttivo per quattro mandati consecutivi.

### **Art. 18 – Il Segretario.**

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario:
  - a) compila e tiene aggiornato il registro dei Soci;
  - b) provvede alla corrispondenza;
  - c) inoltra ai Soci aventi diritto di voto le convocazioni assembleari;
  - d) cura la stesura e la tenuta dei verbali assembleari;
  - e) organizza le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - f) cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo;
  - g) è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
  - h) controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione;

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- i) cura la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 19 – Il Tesoriere.**

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Tesoriere:
  - a) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
  - b) effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali;
  - c) provvede ai pagamenti;
  - d) effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente;
  - e) predispose la bozza del bilancio preventivo e consuntivo annuale che, previo esame da parte del Consiglio Direttivo, deve essere presentato in assemblea;
  - f) controlla il pagamento delle quote sociali;
  - g) provvede al mantenimento della contabilità.

### **Art. 20 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, con due distinte schede, nelle quali ciascun socio può indicare rispettivamente il nominativo di un solo candidato Presidente e i nominativi di non più di otto candidati al Consiglio Direttivo.
2. Sono eleggibili tutti i soci, fatte salve le incompatibilità previste nel presente statuto.
3. Chi si candida a Presidente non può candidarsi a componente del Consiglio Direttivo e viceversa.
4. Il diritto di elettorato attivo spetta ai Soci iscritti alla data del 31 luglio dell'anno precedente ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
5. Possono candidarsi alla Presidenza tutti i Soci abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, regolarmente iscritti alla Camera Penale di Capitanata da almeno 2 anni solari continuativi ed in regola con il versamento delle quote sociali.
6. Possono candidarsi nel Consiglio direttivo tutti i Soci iscritti da almeno 2 anni solari continuativi ed in regola con il versamento delle quote sociali.
7. La candidatura per la carica di Presidente deve essere presentata dall'interessato, a mezzo PEC, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della convocazione di cui all'art. 13 comma 2 e deve contenere, a pena di inammissibilità della candidatura, l'indicazione delle generalità del candidato, dell'anno di iscrizione all'Associazione e di due Soci che dovranno comporre la Commissione Elettorale, uno in qualità di titolare, l'altro di supplente.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

8. Nel termine di 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettorale, il candidato presidente deve depositare, a mezzo PEC, un programma di massima che intende attuare in caso di elezione. Le candidature ed i relativi programmi saranno inviati a tutti i soci a mezzo PEC a cura del Segretario del Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni.
9. Prima di dare corso alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea invita i candidati alla Presidenza dell'Associazione ad illustrare i loro programmi.
10. Terminata la discussione sono presentate all'Assemblea, da soci o da gruppi di essi, mozioni, o raccomandazioni sui temi discussi, o proposte.
11. Successivamente, ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni, raccomandazioni o proposte intende fare specificatamente proprie e includere nel suo programma.
12. Viene eletto il candidato Presidente che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene eletto il candidato presidente anagraficamente più anziano.
13. I Soci che intendono candidarsi nel consiglio Direttivo devono presentare la loro candidatura a mezzo PEC, ovvero presentarla direttamente al Presidente dell'Assemblea, fino al momento immediatamente precedente l'inizio delle votazioni.
14. Sono eletti nel Consiglio Direttivo gli otto candidati che in graduatoria riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti nell'ottavo posto in graduatoria viene eletto il candidato consigliere anagraficamente più anziano.
15. La candidabilità dei Presidenti è verificata dalla Commissione Elettorale entro la data fissata per l'Assemblea. L'eventuale incandidabilità di uno o più candidati Presidenti può essere comunicata anche durante l'Assemblea, immediatamente dopo la verifica della sua regolare costituzione, e prima dell'inizio della discussione.
16. La eleggibilità dei componenti il Consiglio Direttivo è verificata dalla Commissione Elettorale entro 15 giorni dalla chiusura dell'Assemblea. In caso di ineleggibilità di uno o più Soci vengono eletti coloro che, in graduatoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ottavo.

### **Art. 21 - La Commissione Elettorale.**

1. La Commissione Elettorale è composta da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, e dai Soci indicati dai candidati alla Presidenza.
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo entro 20 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 20 comma 7.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

3. Tutti i membri della Commissione Elettorale devono essere in regola con il versamento delle quote sociali e devono essere iscritti alla Camera penale da almeno 2 anni.
4. Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio Direttivo uscente, i candidati ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
5. La Commissione Elettorale:
  - a) verifica la candidabilità dei Presidenti nei termini di cui all'art. 20 comma 15 ;
  - b) verifica la eleggibilità dei candidati al Consiglio Direttivo nei termini di cui al comma 16 dell'art. 20;
  - c) verifica la eleggibilità dei candidati al Collegio dei Probiviri nei termini di cui al comma 2 dell'art. 22;
  - d) compone le liste dei Soci aventi diritto di voto previa verifica del possesso dei requisiti;
  - e) presiede alle operazioni di voto assicurandone il regolare svolgimento;
  - f) effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e provvede alla proclamazione degli eletti;
  - g) decide su ogni controversia riguardante le operazioni di voto e la validità dei voti espressi.
6. Le decisioni della Commissione Elettorale devono essere prese a maggioranza e in caso di parità, la questione viene rimessa al Collegio dei Probiviri per la decisione.

### **Art. 22- Collegio dei Probiviri.**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque Soci iscritti nell'Albo speciale dei patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni superiori, incensurati, non condannati a sanzioni disciplinari, con almeno 2 anni solari consecutivi di iscrizione alla Camera Penale di Capitanata.
2. I Probiviri vengono eletti nella stessa Assemblea convocata per la elezione del Presidente della camera Penale e del Consiglio Direttivo mediante preferenza espressa su apposita scheda. Le candidature a Probiviro possono essere presentate fino al momento in cui il Presedente dell'Assemblea, verificata la sua regolare costituzione, ne dichiara l'apertura. Vengono eletti i cinque candidati che avranno riportati più voti. In caso di parità, viene eletto il candidato anagraficamente più anziano.
3. Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta dopo l'elezione, elegge il componente anagraficamente più anziano quale Presidente.
4. I componenti del Collegio durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

# **CAMERA PENALE DI CAPITANATA**

## **“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

5. Il Collegio dei Proviviri:
  - a) decide sul ricorso presentato dai soci ai sensi dell'art. 7 comma 6;
  - b) decide sulla decadenza del socio per le motivazioni di cui all'art. 8 comma 3 lettere a), b) e c) e con le modalità del medesimo art. 8 comma 4;
  - c) decide sull'espulsione del socio ai sensi dell'art. 8 comma 7;
  - d) decide in caso di dissenso tra i membri della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 21 ultimo comma;
  - e) decide su tutte le controversie tra i soci e la Camera penale di capitanata.

### **Art. 23 – Delegati al Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane.**

1. I Delegati al Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane vengono designati dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 24 - Esercizio sociale – Bilancio.**

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. La quota sociale è di euro 70 annuali ed è in facoltà del Consiglio Direttivo modificarla a seguito di motivate necessità.
3. Entro il 31 luglio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre comunica il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati sul sito della Camera penale di Capitanata nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
5. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.

### **Art.25 – Patrimonio.**

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) dalle quote sociali, dagli eventuali contributi volontari dei soci in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
  - b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
  - c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
  - d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

### **Art. 26 - Scioglimento – Liquidazione.**

1. L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art 27 c.c.:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

**CAMERA PENALE DI CAPITANATA**  
**“Achille Iannarelli”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

**Art. 27 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

**Art. 28- Clausola compromissoria.**

1. Dopo la delibera di cui all'art. 7 comma 5, il richiedente l'iscrizione sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1 con cui si obbliga a demandare al Collegio dei Probiviri le decisioni su tutte le controversie con la Camera Penale.
2. I soci già iscritti sottoscriveranno digitalmente il nuovo modello di iscrizione che rimetteranno via Pec alla Camera Penale di Capitanata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, a pena di decadenza dalla qualità di Socio.

**Art. 29 – Rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.


**Art. 30 Modifica dello statuto.**

1. Le modifiche al presente Statuto ed ai Regolamenti sono proposte a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibera con le modalità di cui all'art. 15 comma 2.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla Camera penale di Capitanata in regola con il versamento delle quote

\*\*\* \*\*

Il presente statuto è stato approvato alla assemblea del 26 gennaio 2024.

il Cons. Segretario  
Avv. A. De Carlo  


il Presidente  
Avv. G. Treggiari  
